

COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 20.04.2022 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PARTECIPATE ALLA DATA DEL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS.VO 19 AGOSTO 2016, N.175.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTI** del mese di **APRILE**, alle ore **15,30**, nella sala delle riunioni del Comune, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in seduta ordinaria di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano:

N	COGNOME	E	NOME	P	A
1)	FOTI		MARIA	X	
2)	ZACCURI		ANTONIETTA	X	
3)	FOTI		FIORE	X	
4)	ROMEO		MARIA	X	
5)	FOTI		GIOVANNI	X	
6)	STILLITTANO		FRANCESCA	X	
7)	MINNITI		SANTO	X	
8)	PRINCIPATO		GIUSEPPE	X	
9)	MONTEROSSO		VINCENZO	X	
10)	MACHEDA		CATERINA CHIARA	X	
11)	TRIPODI		DOMENICA	X	
12)	MALLAMACE		CATERINA		X
13)	FEDERICO		SANTO	X	

Presiede il Sindaco, dott.ssa Maria FOTI

Partecipa alla seduta la dott.ssa Patrizia BOGNONI, Segretario comunale.

E' presente alla seduta l'assessore Domenico Rosaci.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 11 consiglieri su n. 12 consiglieri in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del Settore III-Finanziario ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile del Settore III-Finanziario ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

Illustra la proposta, su invito del Sindaco, l'assessore al bilancio, Domenico Rosaci.

Nel corso della seduta intervengono:

Caterina Chiara Macheda, capogruppo di minoranza, lamenta che il gruppo di opposizione non viene messo nelle condizioni di poter attivamente e fattivamente partecipare ai lavori del Consiglio comunale. Fino ad oggi non abbiamo mai ricevuto i documenti dei punti iscritti all'ordine del giorno in tempo e completi. Ci troviamo nell'impossibilità di esercitare le nostre funzioni e, pertanto, ci asteniamo dalla votazione.

Francesca Stillittano riferisce che esaminando la proposta e la relazione dell'organo di revisione si evince, chiaramente, che lo stesso revisore ha sollevati delle criticità invitando l'ente a far luce su quanto sollevato. Le criticità andavano esaminate prima di sottoporre la ricognizione al Consiglio. Il revisore, tra l'altro, evidenzia che tale partecipate incidono sul bilancio. In che misura, poi, le partecipate incidono sul bilancio comunale non è ricavabile da alcun atto. Dichiaro, pertanto, di votare contro la proposta di ricognizione.

Dopo la discussione sull'argomento, il Sindaco invita i consiglieri a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione depositata agli atti;

Udita la discussione in aula;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, trascritti sul retro della presente;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, gli atti fondamentali del Comune;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, espresso con verbale n.4 del 15 aprile 2022, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Premesso che:

- l'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) e, nello specifico, l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

Atteso che:

- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, alla data del **31 dicembre 2020**;

Considerato che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Dato atto che il Comune di Montebello Jonico detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- a) ASMENET CALABRIA – Società consortile A.R.L.;
- b) PATTO TERRITORIALE dello STRETTO S.p.A.;

Rilevato che:

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- b) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- c) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Preso atto del comma 723 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) che ha aggiunto, all'art.24 del T.U.S.P. , il seguente comma:

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'Amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione;

Dato atto che le disposizioni del richiamato comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019);

Richiamato, altresì, l'art. 26, punto 7, del D. L.gs 175/2016 /2016 che così dispone:

“sono fatte salve, fino a completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione del Patti Territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997”;

Dato atto che, per come risultante dai bilanci approvati e depositati presso la competente Camera di Commercio, la società ASMENET CALABRIA e la società PATTO TERRITORIALE dello STRETTO, pur avendo realizzato un fatturato medio nel triennio di riferimento inferiore a € 500.000,00 hanno conseguito un risultato medio in utile e, pertanto, l'Amministrazione è autorizzata a non procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute fino alla data del 31.12.2022;

che, con riferimento alla società PATTO TERRITORIALE dello STRETTO, la partecipazione va mantenuta fino al completamento dei relativi progetti ai sensi del richiamato art.26 T.U.S.P.;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

Acquisiti i dati e le notizie della partecipazione societaria Asmenet, alla data del 31.12.2020;

Visti i dati relativi al bilancio 2020 della società Patto dello Stretto S.p.a.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto comunale;

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 12 votanti n.8 astenuti n.4 (Macheda, Tripodi, Federico, Monterosso, Zaccuri);

Voti favorevoli n. 7 contrari n.1 (Stillittano)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:


Di procedere alla ricognizione al **31 dicembre 2020** delle società in cui il Comune di Montebello Jonico detiene partecipazioni come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, allegato A);

Di dare atto che, a norma dell'art.1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n.145 il Comune è autorizzato, fino al 31.12.2021, a non procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute nella società Asmenet Calabria Scarl e nella società Patto Territoriale dello Stretto S.p.A. in quanto dette società, pur avendo realizzato un fatturato medio nel triennio di riferimento inferiore a € 500.000,00, hanno conseguito un risultato medio in utile;

Di dare atto, altresì, che:

- con riferimento alla società Patto Territoriale dello Stretto S.p.a, che la partecipazione va mantenuta sino al completamento dei progetti ai sensi di quanto disposto al punto 7 dell'art.26 del D. L.gs 175/2016 /2016;


Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P..




ESSE

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott.ssa Maria FOTI



Il Segretario Comunale
dott. Patrizia BOGNONI



PARERE ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale di cui all'oggetto sopra specificato,
ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore III-Finanziario

Dott. Fortunato Tripodi



Vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale di cui all'oggetto sopra specificato,
ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Settore III- Finanziario

Dott. Fortunato Tripodi




PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

Data **1.2. MAG. 2022**



Il Responsabile



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva in data=====, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario comunale

Dott.ssa Patrizia Bognoni

COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 04 DEL 15 APRILE 2022

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020 - ex art. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100.

L'anno 2022, il giorno 14 del mese di aprile, il Revisore Unico esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale ricevuta il 08/04/2022, avente ad oggetto: "ricognizione partecipate alla data del 31/12/2020 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175".

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate (TUSP) dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica, di cui all'articolo 20 (articolo 26).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali. In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, la coerenza operativa dell'azione amministrativa del Comune con la cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016.

L'Ente locale detiene partecipazioni in:

- Asmenet Calabria S.c.ar.l. (0,65%);
- Patto territoriale dello stretto S.p.A. (1,43%).

Premesso che devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 TUSP le partecipazioni per le quali si verifica la seguente condizione: società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; considerato che dalla relazione tecnica (allegato A della proposta di delibera consiliare pervenuta allo scrivente il 15/04/2022 che annulla e sostituisce la precedente pervenuta il 08/04/2022), Patto territoriale dello stretto S.p.A. risulta avere n. 1 dipendente e n. 5 amministratori, invita l'Ente locale a far luce su tale criticità sebbene gli amministratori non percepiscono compensi.

Il revisore unico evidenzia l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema

della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Visti i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP),

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di ricognizione partecipate alla data del 31.12.2020 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175.

Invita l'Ente:

- a verificare il numero dei dipendenti ed i costi del personale per la partecipata Asmenet Calabria S.c.ar.l.;
- a monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici;
- a inviare con sollecitudine alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione. La Corte dei Conti ha rilevato, infatti, in data 10/03/2022, che il Comune di Montebello Jonico non aveva ancora inviato tramite sistema ConTe, il documento Revisione ordinaria partecipazioni ex d.lgs. 175/2016 periodico 2020.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico Dott.ssa Roberta Panza